



COMUNE DI OSASCO

Città Metropolitana di Torino
Piazza Resistenza, 1

e-mail: segreteria-ragioneria@comune.osasco.to.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23

OGGETTO : INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL BENEFICIO DELLA RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO O DEI G.P.L. (GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI) USATI PER RISCALDAMENTO – ART. 8, COMMA 10, LETTERA C), LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N. 448.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **quattro**, del mese di **settembre**, alle ore **21** e minuti **00**, nella solita sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito, in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
MIGLIO Adriano Giovanni	Sindaco	X	
RINAUDO MASSIMO	Consigliere	X	
PAOLO VIOTTI	Consigliere	X	
BROSSA Daniele	Consigliere	X	
SOLERA Dario	Consigliere	X	
RICCHIARDONE Piero	Consigliere	X	
CHIALVETTO Ezio	Consigliere	X	
SALVAI Stefano	Consigliere	X	
PICATONOTTO Franco	Consigliere	X	
GASCA Ettore	Consigliere	X	
DELL'UTRI Serafino	Consigliere	X	
	Totale	11	

Assume la Presidenza il Sindaco Sig. **MIGLIO Adriano Giovanni**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. **SILVESTRI DR.SSA LUISA**.

Il SINDACO , riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONE DI CC N. 23 DEL 04/09/2017

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL BENEFICIO DELLA RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO O DEI G.P.L. (GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI) USATI PER RISCALDAMENTO – ART. 8, COMMA 10, LETTERA C), LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N. 448.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412 recante le norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

VISTO l'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede riduzioni di costo per il gasolio e per i G.P.L. (gas di petrolio liquefatti) impiegati in prestabiliti territori nazionali geograficamente o climaticamente svantaggiati espressamente non cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise;

VISTO il punto 4) della predetta lettera c), del comma 10, dell'articolo 8 della legge n. 448 del 1998 che stabilisce che le predette riduzioni di costo siano applicate, tra l'altro, ai quantitativi di gasolio e di G.P.L. impiegati nelle frazioni non metanizzate dei Comuni, ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 ed esclusi dall'elenco accluso al decreto 9 marzo 1999 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, da individuare con delibera di Consiglio dei Comuni interessati;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1999 n. 361 recante norme per la riduzione del costo del gasolio per il riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto emanato ai sensi dell'art.8, comma 10, lettera c) della legge 448/1998;

ACCERTATO, come da elenco allegato al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, che il Comune di Osasco ricade nella zona climatica E, (fascia climatica ricompresa tra 2100 e 3000 gradi giorno);

PRESO ATTO che il Comune di Osasco non è presente nell'elenco accluso al predetto decreto 9 marzo 1999, che individua i comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al DPR 26 agosto 1993 n. 412;

VISTO l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000 n. 354, che stabilisce che, ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al predetto art. 8, comma 10, lettera c), della legge 448 del 1998, così come sostituita dall'art. 12, comma 4, della legge n. 488 del 1999, per "frazioni dei comuni" si intendono le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4, del predetto D.P.R. n. 412 del 1993, ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;

VISTO l'art. 4, comma 3, del predetto decreto-legge n. 268 del 2000, che ha specificato, che ai fini dell'applicazione del beneficio di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), lo stesso si intende limitato alle sole frazioni, non metanizzate, della zona climatica E, appartenenti ai comuni metanizzati che ricadono anch'essi nella zona climatica E.

VISTO l'articolo 8, comma 10, lettera c), punto 4, ultimo periodo, della predetta legge 23 dicembre 1998, che stabilisce che le predette delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

VISTO il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 che detta le norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato e che ha istituito il Ministero dell'Economia e delle finanze, conferendo ad esso le competenze del Ministero delle finanze, e il Ministero dello sviluppo economico conferendo ad esso le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la determinazione dell'Agenzia delle dogane del 23 gennaio 2001 che detta le istruzioni per l'estensione della riduzione del prezzo del gasolio e del GPL utilizzati come combustibili per il riscaldamento in particolari zone geografiche;

VISTA la nota n. 178604 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 31 dicembre 2009 che chiarisce come in buona sostanza, il beneficio di cui all'art. 8, comma 10 lettera c) della legge n. 448/1998 è applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del decreto-legge n. 268 del 2000, come "... porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse"

VISTA la nota n. 41017 R.U. del 12 aprile 2010 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che, in particolare, prevede che il territorio comunale posto al di fuori del centro abitato dove insiste la sede comunale va considerato nel suo insieme rappresentando, in sostanza, un'unica "frazione", comprendente anche le case sparse, a qualunque altitudine siano collocate, nella quale deve essere individuata, di volta in volta, con delibera, la parte "non metanizzata".

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dal quadro normativo sopra delineato, non è possibile statuire, come criterio atto a individuare le frazioni non metanizzate del Comune, l'identificazione selettiva di singoli immobili o singole particelle catastali, tenuto conto che, in tal modo, si restringerebbe il campo di applicazione del beneficio fiscale oggetto della presente delibera tanto da renderlo soggettivo, andando così in contrasto con la ratio delle disposizioni sopra esaminate;

CONSIDERATO quindi che, dal combinato disposto delle predette disposizioni, per frazioni non metanizzate si devono intendere l'insieme delle aree del territorio comunale:

- esterne al centro abitato ove ha sede la casa comunale individuato ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che costituisce il Codice della strada;
- non prospicienti la rete distributiva del gas naturale e non presentanti punti di riconsegna attivi del gas naturale;
- per le quali, risulterebbe oggettivamente impossibile il collegamento alla rete di distribuzione del gas naturale a causa della conformazione morfologica del territorio ovvero della distanza tra il luogo di consumo del medesimo gas naturale e la predetta rete di distribuzione;

VISTA la delimitazione del centro abitato, ove ha sede la casa comunale, individuata dall'Amministrazione locale sulla base di quanto prescritto dagli artt. 3 e 4 del predetto decreto legislativo n. 285, del 1992;

VISTA la cartografia allegata, elaborata anche in maniera schematica, che individua:

- le seguenti aree non metanizzate del Comune: Via Ballada, Via Battitori, Via Boine, Via Bussonrondo: escluso il numero civico 2, Via Cascina Grossa, Via Cascinetta, Via Cascinetta Alta, Via Chisone, Via Chisonetto, Via delle Basse, Via Pinerolo: escluso tratto dal centro abitato fino al numero civico 34 compreso, Via Prabello: escluso il tratto dall'incrocio con Via Simondetti fino al numero civico 7 compreso, Via Ronchi a partire dal numero civico 21 in poi, Via Rovina, Via Simondetti escluso tratto tra l'incrocio con Via Chisone e Piazzale Portassa, Via Viassa: solo Cascina Castelvecchio, Via Garzigliana solo le abitazioni comprese tra l'incrocio con Via delle Basse e Via Bussonrondo;
- la delimitazione del centro abitato ove ha sede la casa comunale comunque esclusa dal beneficio fiscale;
- la rete di distribuzione del gas naturale esistente;

Acquisito il parere favorevolmente espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica e dell'Area Amministrativa/Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Ritenuto di provvedere in merito.

Con votazione unanime favorevole palesemente espressa per alzata di mano;

DELIBERA

1. di individuare per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, quali aree non metanizzate del Comune di Osasco ai sensi dell'art. 8, comma 10, lettera c), punto 4, della legge n. 448 del 1998, come modificato dall'art. 8, comma 4, punto 4 della legge n. 488 del 1999, quelle individuate nella perimetrazione effettuata sull'elaborato grafico allegato e precisamente: Via Ballada, Via Battitori, Via Boine, Via Bussonrondo: escluso il numero civico 2, Via Cascina Grossa, Via Cascinetta, Via Cascinetta Alta, Via Chisone, Via Chisonetto, Via delle Basse, Via Pinerolo: escluso tratto dal centro abitato fino al numero civico 34 compreso, Via Prabello: escluso il tratto dall'incrocio con Via Simondetti fino al numero civico 7 compreso, Via Ronchi a partire dal numero civico 21 in poi, Via Rovina, Via Simondetti escluso tratto tra l'incrocio con Via Chisone e Piazzale Portassa, Via Viassa: solo Cascina Castelvecchio, Via Garzigliana solo le abitazioni comprese tra l'incrocio con Via delle Basse e Via Bussonrondo;
2. di approvare la planimetria allegata alla presente delibera sulla quale sono evidenziate in maniera univoca:
 - il centro abitato ove risiede la casa comunale
 - le aree non metanizzate situate al di fuori del centro abitato;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmati.

IL PRESIDENTE
F.to MIGLIO Adriano Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SILVESTRI DR.SSA LUISA

PARERE di regolarità contabile favorevole

Li 12 SET. 2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BIGA rag. Morena

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio web del Comune per 15 giorni consecutivi dal 12 SET. 2017 n. reg. 463.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000

Li 12 SET. 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVESTRI DR.SSA LUISA

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio web per 15 giorni consecutivi dal 12 SET. 2017 al 26 SET. 2017 senza reclami.

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data 22 SET. 2017

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio web istituzionale di questo Comune (art. 134, comma 3, del T.U. 267/200).

Li 26 SET. 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVESTRI DR.SSA LUISA